



PROVINCIA DI BRESCIA
ASSESSORATO ALLA CACCIA
E ALLA POLIZIA PROVINCIALE

NORME COMPORTAMENTALI DEL CACCIATORE E DEGLI AGENTI DI VIGILANZA

La normativa che disciplina l'attività venatoria è piuttosto complessa ed è spesso difficile comprenderne esattamente ogni sfumatura. Ciò porta a volte il cacciatore a commettere, anche involontariamente, delle violazioni che ben potrebbero essere evitate con un po' più di attenzione.

Allo stesso modo, risulta di non facile comprensione la normativa che disciplina i poteri, i doveri e le responsabilità dei tanti operatori addetti alla vigilanza venatoria.

Ricordiamo che, per quanto riguarda le guardie volontarie, il Consiglio provinciale ha recentemente approvato un regolamento molto puntuale sull'organizzazione del servizio e sulle modalità operative dei vari agenti che collaborano con la polizia provinciale, distinguendone i poteri e le funzioni.

Allo scopo di fornire in modo semplice e chiaro le più importanti regole per un esercizio venatorio corretto e per favorire la conoscenza essenziale dei diritti-doveri che riguardano il cacciatore nel rapporto con gli addetti alla sorveglianza, è stato redatto questo "vademecum", che potrà essere utile e di facile consultazione ogni volta che sorgessero dubbi su alcune fondamentali regole di comportamento.

Come Assessori provinciali, sentiamo il dovere di richiamare tutti coloro che, a vario titolo e con funzioni diverse, operano in materia di caccia al massimo rispetto delle disposizioni legislative; ma anche ad osservare tutte quelle altre regole non scritte che si richiamano sostanzialmente a semplici criteri di lealtà e di comune buon senso.

La caccia ha accompagnato l'umanità lungo tutta la sua storia; oggi è soprattutto una passione da custodire per ritrovare le nostre origini, è un'arte che insegna il giusto rapporto tra uomo e natura. Per questo motivo, crediamo che il cacciatore, erede di una cultura secolare e gestore dello spazio naturale, possa contribuire attivamente alla salvaguardia della fauna selvatica e alla conservazione dell'ambiente in modo sempre più attento e consapevole. L'arte venatoria, se praticata correttamente e nel rispetto delle regole, è soprattutto un modo per valorizzare la tradizione, le identità e specificità locali del nostro ricco territorio.

L'ASSESSORE
ALLA POLIZIA PROVINCIALE
Guido Bonomelli

L'ASSESSORE
ALLA CACCIA
Alessandro Sala

ESERCIZIO DELLA CACCIA SU FONDI ALTRUI

Va innanzitutto ricordato che il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge o vi siano colture in atto suscettibili di danno (art. 842 c.c.). L'esercizio dell'attività venatoria è consentito, dunque, purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Al diritto di accesso ai fondi agricoli senza l'autorizzazione del proprietario e/o del conduttore del fondo, si contrappone sempre il dovere del cacciatore di rispettare comunque la proprietà stessa e, in particolare, le produzioni agricole ed i fondi in attualità di coltivazione.

Il cacciatore che provoca danno alle colture agricole ha il dovere di risarcire personalmente il danno causato (art. 2043 c.c.: "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"), ed è soggetto, nel caso di accertamento del fatto illecito da parte degli agenti di vigilanza, alle sanzioni amministrative previste dalla legge per l'esercizio della caccia su terreni in attualità di coltivazione.

ATTIVITA' VENATORIA E RAPPORTO CON GLI ALTRI CITTADINI

Il cacciatore, durante l'esercizio dell'attività venatoria, deve rispettare i diritti di tutti gli altri cittadini ad usufruire del territorio. Per tale motivo, si ricorda che è vietato l'esercizio dell'attività venatoria nei giardini, nei parchi, pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive, nei parchi storici ed archeologici; è altresì vietato cacciare nelle aie e nelle corti od altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 mt. da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 mt. da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, nonché consortili o vicinali ad uso pubblico. E' inoltre vietato sparare a distanza inferiore a 150 mt. con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, di funivie o altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale.

Il cacciatore, a sua volta, può pretendere di non essere disturbato durante l'esercizio dell'attività venatoria, sempre in base al principio generale previsto dall'art. 2043 c.c. che impone a chiunque di non recare molestie o disturbo che possano cagionare danno.

RAPPORTI CON GLI ALTRI CACCIATORI

Richiamando il principio generale civilistico che impone anche al cacciatore di non recare ingiusto danno agli altri, si ricorda che la fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni di legge appartiene a chi l'ha cacciata. Ne consegue che il cacciatore che abbatte un capo di fauna scovato e/o inseguito da altro cacciatore lo deve consegnare a quest'ultimo.

Si ricorda poi che il cacciatore da appostamento temporaneo deve rispettare la distanza minima di mt. 200 da altro appostamento di caccia in funzione.

RAPPORTI CON GLI ADDETTI ALLA VIGILANZA

Coloro che esercitano la vigilanza venatoria si distinguono in due categorie e hanno funzioni differenti.

a) - **Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria;**

Rivestono tale qualifica gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, ai Corpi o Servizi di Polizia Locale, tra cui il Corpo di Polizia Provinciale, nonché coloro ai quali leggi specifiche affidano poteri di polizia giudiziaria per l'accertamento dei reati venatori.

Coloro che esercitano funzioni di polizia giudiziaria possono effettuare perquisizioni e sequestri nei casi espressamente indicati dalla legge.

PERQUISIZIONI E SEQUESTRI

Le perquisizioni in materia di reati venatori sono atti di polizia giudiziaria finalizzati nella grande maggioranza dei casi alla ricerca del corpo di reato o delle cose pertinenti al reato. Possono essere sia locali che personali.

La perquisizione è personale quando viene svolta sulla persona del cacciatore o su beni strettamente personali come il carniere o lo zaino.

La perquisizione è locale quando viene svolta presso luoghi di privata dimora, come l'abitazione e le sue pertinenze, presso il capanno fisso o temporaneo adibito ad attività venatoria, sull'autovettura.

La perquisizione viene ordinata dal giudice e può essere effettuata dagli Ufficiali di polizia giudiziaria incaricati dal Magistrato.

Tuttavia, anche in mancanza dell'ordine del Magistrato, gli Ufficiali di polizia giudiziaria (ed in caso di particolare necessità e urgenza anche gli agenti di polizia giudiziaria) possono procedere alla perquisizione, nella flagranza del reato, quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possano essere cancellate o disperse, ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini.

Due sono gli elementi dunque per cui l'Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria possa procedere a perquisizione:

- 1) la flagranza di reato (ai sensi dell'art. 382 c.p.p. è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima").
- 2) il fondato sospetto che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato.

Il cacciatore sottoposto a perquisizione ha diritto di farsi assistere da un difensore di propria fiducia, il quale può essere presente alla perquisizione, purché sia prontamente reperibile.

L'Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria che ha proceduto al sequestro deve enunciare nel relativo verbale il motivo del provvedimento, con la descrizione di ciò che è stato eventualmente trovato, e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Il Pubblico Ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito deve convalidare il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero deve disporre la restituzione delle cose sequestrate.

Contro la convalida del sequestro può essere presentata richiesta di riesame, anche nel merito, nei termini si legge.

Il sequestro operato da Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria può riguardare le armi, la fauna selvatica ed i mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.

IDENTIFICAZIONE e/o INVITO A RECARSI IN UFFICI DI POLIZIA

Nel caso in cui Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria accertino un reato debbono redigere verbale di identificazione della persona indagata, contestualmente alla elezione o dichiarazione di domicilio e di eventuale nomina del difensore di fiducia da parte della persona indagata, copia del quale deve essere consegnata all'interessato.

Nel caso in cui il cacciatore rifiuti di farsi identificare ovvero fornisca documenti o generalità tali da ingenerare sospetto sulla loro falsità, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria possono accompagnare il cacciatore nei propri uffici per procedere alla sua identificazione. Il cacciatore potrà essere trattenuto per il tempo strettamente necessario all'identificazione e all'accertamento della veridicità delle generalità fornite o dei documenti di identificazione esibiti e, comunque, di norma, non oltre le 12 ore (art. 349, 4 comma, c.p.p.).

b) – Guardie Volontarie

E' noto che, nonostante le disposizioni della legge 157/92 e dello stesso Codice Penale (art. 57), le posizioni della dottrina e della giurisprudenza non sono uniformi circa le funzioni che l'ordinamento attribuisce alle guardie volontarie delle associazioni venatorie ambientali ed agricole, anche se una recente sentenza della Corte di Cassazione ha escluso che esse abbiano i poteri propri della Polizia Giudiziaria.

Riguardo alle modalità operative delle guardie volontarie, il Consiglio provinciale ha recentemente approvato un apposito Regolamento in cui si dispone tra l'altro che dette guardie:

- devono operare in squadre formate da un minimo di due ad un massimo di tre volontari, mai da soli.. I singoli potranno quindi operare solo all'interno di squadre della Polizia Provinciale. Non potranno in ogni caso operare terze persone prive di autorizzazione;
- devono esporre in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento;
- non possono portare divise o fregi diversi da quelli dell'associazione di appartenenza;
- non possono portare armi durante il servizio;
- non possono portare dispositivi sonori o luminosi;
- non possono svolgere il loro servizio nel territorio del Comune di residenza.

In linea generale, le guardie volontarie possono accertare la violazione delle disposizioni sull'attività venatoria, possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o altri strumenti atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino venatorio, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

Le guardie volontarie, accertata la violazione delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono.

Le guardie volontarie, non essendo né Ufficiali né Agenti di Polizia Giudiziaria, in nessun caso possono procedere a perquisizioni e non hanno il potere di accompagnare il cacciatore presso i loro uffici, mentre possono solo chiedere al cacciatore di attendere sul posto l'arrivo di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.

L'invito ad attendere sul posto non può trasformarsi nel fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.c.), consentito solo agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e solo nei confronti di persone indagate di delitti di una certa gravità.

Le considerazioni sopra svolte riguardano i poteri ed i doveri delle guardie volontarie; poteri e doveri che risultano quasi sempre di difficile comprensione da parte del cacciatore.

Ed è per questo motivo che il cacciatore, nei confronti delle guardie volontarie, dovrà tenere un comportamento improntato alla massima collaborazione e comunque volto ad evitare atteggiamenti che concretino il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Viceversa, nel caso in cui la guardia volontaria, quale Pubblico Ufficiale, abbia abusato dei propri poteri, il cacciatore potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria, direttamente o per il tramite di Uffici di Polizia.

Pertanto, se la guardia volontaria fa uso legittimo dei poteri che le sono attribuiti, il cacciatore è obbligato a consentirne l'esercizio, evitando così il rischio di essere denunciato per violazione dell'art. 337 c.p., mentre nel caso in cui la guardia volontaria abusasse dei propri poteri, sarà il cacciatore a poterla denunciare. In tal caso, ove fosse accertato che la stessa guardia ha commesso un reato, potrà essere chiamata a rispondere dei danni morali e materiali.

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ARMI E MUNIZIONI

Si ricorda che, ai sensi della legislazione in materia di armi, è obbligatoria la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza non solo dell'arma, ma anche delle parti dell'arma (la canna del fucile) e che sono considerate clandestine le armi e le canne sprovviste del numero di matricola, dei contrassegni e delle sigle previste dalla stessa legge.

Il cacciatore che trasferisce le armi dal luogo indicato nella denuncia ad altro luogo, deve provvedere a denunciarne il trasferimento.

Si sottolinea la necessità di assicurare la custodia delle armi e delle munizioni con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica e che dello smarrimento e del furto di armi o di parti di esse deve essere fatta immediata denuncia al locale Ufficio di Pubblica Sicurezza.

E' vietato consegnare a minori di anni 18, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedito nel maneggio, un'arma e le munizioni e il cacciatore deve adoperare tutte le cautele necessarie per impedire che alcune delle persone indicate possano impossessarsi delle armi e delle munizioni.

Nessuna norma, invece, impone l'obbligo di portare la denuncia dell'arma, ma è buona abitudine che il cacciatore porti con sé quantomeno una fotocopia della stessa, al fine di evitare inutili perdite di tempo nel

caso in cui durante il controllo si proceda alla verifica della provenienza dell'arma o della legittimità della sua detenzione.

La stessa identica cautela che il cacciatore deve tenere nella custodia delle armi è obbligatoria per le cartucce o munizioni.